

Agenzia nazionale per l'attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

08 APR. 2016

Protocollo N. 5999 /AD



AMMINISTRATORE DELEGATO

08 APR. 2016

Ns. Rif. 132/AD

Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ
TRA
PREFETTURA-U.T.G. DI NAPOLI
E
INVITALIA

Sottoscritto presso la Prefettura di Napoli il 6 aprile 2016



Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Napoli

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

TRA

PREFETTURA-U.T.G. DI NAPOLI

E

INVITALIA

Sottoscritto presso la Prefettura di Napoli il 6 aprile 2016



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

***Protocollo di legalità
tra
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Napoli
e
Agenzia Nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo
Sviluppo d'Impresa s.p.a. - Invitalia***

Premesso che:

- l'art. 33 del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, individua l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di cui all'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (di seguito, "INVITALIA"), quale Soggetto Attuatore preposto alla predisposizione e attuazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana dell'area in argomento;
- il D.P.C.M. del 15 ottobre 2015 ha nominato INVITALIA quale Soggetto Attuatore del programma di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale Bagnoli-Coroglio, perimetrata con D.M. del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 agosto 2014, ai sensi dell'articolo 36-bis, comma 3, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 7 agosto 2012, n. 134, disciplinando, altresì, le funzioni e i compiti del Soggetto Attuatore, ivi compresi:
 - o la prosecuzione dell'esecuzione degli interventi ricompresi nell'Accordo di Programma del 16 aprile 2015 "*Per l'attuazione delle iniziative, delle misure, delle attività e degli interventi necessari per il corretto esercizio delle funzioni di custodia giudiziaria dinamica, disposta con provvedimento del 21 novembre 2014 del Presidente del Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Penale, apposto in calce alla lettera della Procura della Repubblica di Napoli in data 18 novembre 2014, da espletare nelle aree ex ILVA ed ex ITALSIDER del sito di interesse nazionale Bagnoli- Coroglio oggetto di sequestro giudiziario*";
 - o il subentro di INVITALIA alla SOGESID S.p.A. nell'attuazione degli interventi affidati a quest'ultima nel predetto Accordo di Programma;
 - o l'attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 dell'art. 33 del già indicato D.L. n. 133/2014;

per *u*



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

- o la destinazione delle risorse finanziarie, già trasferite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito, "MATTM") al Comune di Napoli per il finanziamento degli interventi previsti dal predetto Accordo di Programma e dal programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del citato D.L. n. 133/2014;
- o nonché i rapporti tra il Commissario Straordinario per Bagnoli-Coroglio e INVITALIA;

considerato che:

- anche in ragione del rilevante interesse nazionale degli interventi previsti dal richiamato art. 33 del D.L. n. 133/2014, sia per quanto concerne le finalità di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana, sia per la loro oggettiva complessità ed ampiezza e per la rilevanza delle risorse strumentali e finanziarie da impiegare, si rendono necessarie coordinate iniziative volte a prevenire, controllare e contrastare le ingerenze della criminalità organizzata, a garantire la trasparenza delle procedure di gara, a verificare la sicurezza e la regolarità dei cantieri di lavoro, nonché a monitorare i flussi di manodopera e la relativa gestione;
- l'esecuzione dei predetti interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana ricade nel territorio della città metropolitana di Napoli, sicché l'autorità competente in materia di sicurezza, legittimata alla sottoscrizione di accordi per le finalità di cui all'art. 176, comma 3, lettera e), del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e integrazioni) è il Prefetto di Napoli;

ritenuto che:

- siano da osservare le Linee Guida per i controlli antimafia approvate dal C.I.P.E. con deliberazione del 3 agosto 2011, n. 58/2011 (in G.U. n. 3 del 4 gennaio 2012);

LA PREFETTURA – UTG DI NAPOLI e INVITALIA

STIPULANO

il presente Protocollo di legalità, finalizzato alla prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata relativamente agli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana nelle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio.


ART. 1

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo si intendono:

- a) Appaltatore: ciascun soggetto affidatario delle procedure, nelle quali INVITALIA è

M
C



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

Stazione Appaltante, per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori e/o delle forniture strumentali alla realizzazione degli interventi di cui all'Accordo di Programma del 16 aprile 2015 ed al programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana ex art. 33 del D.L. n. 133/2014;

- b) Subcontraente: l'avente causa dell'Appaltatore con cui quest'ultimo stipula un Subcontratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera a);
 - c) Terzo subcontraente: l'avente causa del Subcontraente con cui quest'ultimo stipula un contratto, di qualsiasi importo, relativo o comunque connesso alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera a);
 - d) Subcontratto: qualsiasi contratto di subappalto e subaffidamento in generale, di qualsiasi importo, stipulato dall'Appaltatore o dal Subcontraente e relativo o comunque connesso alla realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera a);
 - e) Filiera delle imprese: ai sensi dell'art. 6, comma 3, del D.L. n. 187/2010 nonché degli indirizzi espressi in materia dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) (oggi ANAC), nella determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 e dal C.I.P.E. con delibera n. 15/2015 e delibera n. 62/2015, il complesso di tutti i soggetti, che intervengono a qualunque titolo - anche con rapporti negoziali diversi da quelli di appalto e subappalto, indipendentemente dalla loro collocazione nell'ambito dell'organizzazione imprenditoriale - nel ciclo di realizzazione degli interventi di cui alla precedente lettera a). Sono, pertanto, ricompresi in essa tutti i soggetti che abbiano stipulato subcontratti legati al contratto principale da una dipendenza funzionale, pur riguardanti attività collaterali. A solo titolo esemplificativo, sono ricompresi nella "filiera" le fattispecie subcontrattuali come quelle attinenti ai noli, alle forniture di calcestruzzo ed inerti ed altre consimili, ivi incluse quelle di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti.
2. L'ambito di applicazione del presente Protocollo si intende esteso anche alla "filiera delle imprese", così come definita all'art. 1 lettera e) del presente articolo.
 3. Ai fini del presente Protocollo, INVITALIA, nella qualità di Stazione Appaltante, è individuata quale soggetto responsabile della sicurezza degli interventi affidati in appalto, anche sotto il profilo antimafia, ed ha il compito di garantire — verso gli organi deputati ai controlli antimafia — il flusso informativo dei dati relativi alla filiera delle imprese che, a qualunque titolo, partecipino alla realizzazione dei medesimi interventi, così come previsto nel presente articolo.

ART. 2

DISCIPLINA DEI CONTROLLI ANTIMAFIA

1. Le parti, nella comune volontà di garantire la massima legalità e trasparenza, si impegnano allo scrupoloso rispetto delle disposizioni afferenti alla normativa antimafia di cui al "Codice delle

M
U



INVITALIA

*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" emanato con D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni.

2. Ai fini del presente Protocollo, il regime delle informazioni antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 è esteso a tutti i soggetti appartenenti alla "filiera delle imprese" con riguardo a tutte le fattispecie contrattuali indipendentemente dal loro importo, oggetto, durata e da qualsiasi condizione e modalità di esecuzione.

Sono esentate unicamente le acquisizioni destinate all'approvvigionamento di materiale di consumo o di pronto reperimento nel limite di € 5.000,00 (cinquemila/00) a trimestre effettuate dal singolo operatore; per tali acquisizioni andranno comunque inseriti nella Banca Dati multimediale, di cui al successivo art. 6, i dati identificativi dei fornitori.

L'informazione antimafia non è richiesta nei confronti delle imprese iscritte nell'elenco di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 come successivamente modificato e integrato. In tal caso dovrà essere unicamente comunicata l'avvenuta stipula del contratto, fermo restando il conferimento dei dati relativi al contratto e di tutti quelli utili a rilevare la presenza di mezzi e manodopera in cantiere.

3. La Prefettura di Napoli assume il ruolo di coordinatore e, pertanto, è competente a ricevere ogni richiesta di informazione antimafia, ai fini del rilascio diretto, per i soggetti aventi sede legale nel territorio della provincia, e della richiesta del rilascio delle comunicazioni antimafia alla Prefettura competente per territorio, per soggetti aventi sede legale in altre province.
4. INVITALIA si impegna ad acquisire preventivamente alla stipula di ogni strumento contrattuale previsto nel presente Protocollo, indipendentemente dall'importo, le informazioni antimafia relative alle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia e, qualora risultassero a carico delle imprese tentativi o elementi di infiltrazioni mafiose, non potrà procedere alla stipula, approvazione o autorizzazione dei contratti o subcontratti.
5. Qualora, anche successivamente alla sottoscrizione degli indicati accordi contrattuali, vengano disposte ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo, i relativi contratti o subcontratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti a cura della stazione appaltante, mediante attivazione di clausola risolutiva espressa, salvo le ipotesi di applicazione dell'art 94, 3° comma, del D.Lgs. n. 159/2011. INVITALIA procede all'immediata annotazione dell'estromissione dell'impresa e della perdita del contratto o del subcontratto nell'Anagrafe degli esecutori di cui al successivo art. 6.
6. Decorso il termine per il rilascio delle informazioni antimafia ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011, ovvero, nei casi di urgenza, anche immediatamente, INVITALIA potrà procedere anche in assenza dell'informazione antimafia, ferme restando le cautele previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo.
7. I contratti e i subcontratti stipulati, approvati o autorizzati dovranno prevedere una clausola

4
Ch



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

risolutiva espressa, nella quale è stabilita l'immediata e automatica risoluzione del vincolo contrattuale, allorché le verifiche antimafia successivamente effettuate abbiano dato esito positivo. INVITALIA effettua senza ritardo ogni adempimento necessario a rendere operativa detta clausola e/o comunque a revocare l'approvazione o l'autorizzazione.

In detti casi INVITALIA comunica senza ritardo alla Prefettura, all'ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione e alla cabina di regia di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 15 ottobre 2015, l'applicazione della clausola risolutiva espressa e la conseguente estromissione della società o impresa cui le informazioni si riferiscono.

8. Nella richiesta di informazioni da inoltrarsi mediante interrogazione alla Banca dati Nazionale Unica Antimafia, e in copia alla Prefettura, ai sensi dei precedenti commi devono essere indicati tutti gli elementi previsti dall'art. 91, comma 4 del D. Lgs. n. 159/2011 e dovranno, inoltre, essere fornite le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia e dei conviventi dei soggetti delle società contraenti, subcontraenti, come indicato dall'art. 85 D. Lgs. n. 159/2011.
9. L'esito delle verifiche effettuate è comunicato dalla Prefettura a INVITALIA ed è immesso nell'Anagrafe degli Esecutori di cui al successivo art. 6, nella sezione appositamente dedicata.

ART. 3

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE, IMPEGNI DI INVITALIA

1. In occasione di ciascuna delle procedure per l'affidamento della progettazione e/o dei lavori e/o delle forniture strumentali alla realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a), INVITALIA si impegna:
 - a) ad inserire, nella documentazione di gara e/o contrattuale, il riferimento al presente Protocollo, quale documento che dovrà essere sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore;
 - b) a predisporre la documentazione di gara e contrattuale nel rispetto dei principi ispiratori del presente Protocollo e, nello specifico, a prevedere una disciplina volta a garantire la tutela della legalità e la trasparenza, nel rispetto della vigente legislazione; in particolare sarà prestata la massima attenzione alla disciplina in materia di subappalto e di penali nonché in ordine ai criteri di qualificazione delle imprese ed alle modalità e ai tempi di pagamento degli stati di avanzamento lavori;
 - c) a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive allegata al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:

1.1) Clausola n. 1:

"La sottoscritta impresa si impegna a denunciare all'A.G. o agli organi di P.G. ogni tentativo di estorsione, ogni illecita richiesta di denaro, di prestazioni o di altra utilità (quali pressioni per assumere personale o affidare lavorazioni, forniture o servizi), ogni atto intimidatorio ed ogni altra forma di condizionamento criminale che si

M U



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

manifesti nei confronti dell'imprenditore, dei componenti la compagine sociale, dei dipendenti o dei loro familiari, sia nella fase dell'aggiudicazione sia in quella dell'esecuzione.

Della denuncia è tempestivamente informato il Prefetto."

1.2) Clausola n. 2:

"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto tra Prefettura di Napoli e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - INVITALIA del e dichiara di essere pienamente consapevole e di accettare il sistema sanzionatorio ivi previsto".

2. INVITALIA si impegna a prevedere che gli obblighi di cui al precedente comma 1, lettera c), punti 1.1) e 1.2) siano inseriti nei contratti stipulati per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a) con l'espressa avvertenza che la violazione degli obblighi di cui al precedente punto 1.1. sarà espressamente sanzionata ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. INVITALIA valuta l'inosservanza dei predetti obblighi quale motivo di risoluzione / revoca degli affidamenti.
3. INVITALIA si impegna, altresì, a prevedere negli schemi di contratto da porre a base di gara e nei contratti stipulati per la realizzazione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a) quanto segue:
 - a) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti i soggetti e imprese della filiera dell'Appaltatore di assumere a proprio carico ogni onere e spesa derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati da INVITALIA con gli Enti od organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dei lavori e/o forniture e servizi, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che le realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi;
 - b) l'obbligo dell'Appaltatore di far rispettare il presente Protocollo ai propri Subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto analogo a quelle di cui al precedente comma 1, e l'allegazione del Protocollo al Subcontratto, contestualmente prevedendo l'obbligo in capo al subcontraente di inserire analoga disciplina nei contratti da quest'ultimo stipulati con i Terzi subcontraenti;
 - c) l'obbligo per l'Appaltatore e per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a), di inserire nei Subcontratti stipulati con i propri Subcontraenti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nell'articolo 117, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, alla preventiva acquisizione, da parte di INVITALIA, delle informazioni antimafia di cui all'art.

me u



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

84, comma 4, e 91, comma 6 del D. Lgs. n. 159/2011, a carico del cessionario;

- d) l'obbligo per l'Appaltatore di ricorrere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del D.Lgs. 276/2003, solo previa autorizzazione di INVITALIA all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte di INVITALIA stessa, delle informazioni antimafia di cui all'art. 84, comma 4 e 91, comma 6 del D.Lgs. n. 159/2011 sull'impresa distaccante.

Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a), che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera. Pertanto deve essere previsto l'obbligo per l'Appaltatore di inviare tutta la documentazione di cui all'art. 6 del presente Protocollo relativa all'impresa distaccante.

4. INVITALIA si impegna a denunciare all'A.G. e a dare notizia senza ritardo alla Prefettura ogni illecita richiesta di denaro o altra utilità, di offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un suo rappresentante o dipendente, di ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento alle imprese terze nonché di eventuali atti intimidatori subiti.
5. INVITALIA si impegna ad assumere ogni opportuna misura organizzativa, anche attraverso ordini di servizio al proprio personale, per l'immediata segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, in qualunque forma essi vengano posti in essere.
6. Trovano in ogni caso applicazione le cause di esclusione dagli appalti pubblici degli imprenditori non in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e, in particolare, di coloro che non denuncino di essere stati vittime di concussione o di estorsione aggravata, secondo il disposto della lettera m-ter) del medesimo art. 38.
7. Gli stessi obblighi di cui ai commi 4 e 5 vengono contrattualmente assunti dalle imprese affidatarie, dai Subcontraenti e dai Terzi subcontraenti a qualunque titolo interessati all'esecuzione dei lavori. L'inosservanza degli obblighi in tal modo assunti è valutata da INVITALIA ai fini della revoca degli affidamenti.

ART. 4

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE A SCOPO CORRUTTIVO IMPEGNI A CARICO DI INVITALIA

1. In occasione di ciascuna delle gare indette per la realizzazione degli interventi di cui al presente Protocollo, INVITALIA si impegna, inoltre, a predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legate al disciplinare di gara, da rendere da parte del concorrente, le seguenti dichiarazioni:



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

- a) Clausola n. 1. *“Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all’Autorità Giudiziaria, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.*

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 del Codice Penale, ovvero sia stata applicata una misura di prevenzione, anche d’urgenza.”;

- b) Clausola n. 2. *“Lasi impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456 del Codice Civile, ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319 ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del Codice Penale, ovvero sia stata applicata una misura di prevenzione, anche d’urgenza.”.*

2. Nei casi di cui ai punti a) e b) del precedente comma, l’esercizio della potestà risolutoria da parte di INVITALIA è subordinato alla intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura di Napoli, avuta comunicazione da parte di INVITALIA della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra INVITALIA ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art.32 del D.L. n. 90/2014.

ART. 5

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER PARTICOLARI TIPOLOGIE DI SUB CONTRATTI

1. L’obbligo di conferimento preventivo dei dati sussiste sempre per tutte le attività elencate nell’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, nonché per le tipologie di prestazioni, di seguito elencate:
- a) fornitura e trasporto acqua;
 - b) servizi di mensa o vitto, di pulizia e alloggiamento del personale;
 - c) somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA senza dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.

Resta fermo l’inserimento dei dati relativi al contratto e a tutti quelli utili a rilevare la presenza di mezzi e manodopera in cantiere di tutte le predette imprese nell’Anagrafe degli esecutori di cui al



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

successivo articolo 6, unitamente alla dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

ART. 6

COSTITUZIONE BANCA DATI E ANAGRAFE ESECUTORI. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente Protocollo, INVITALIA costituisce e rende operativa una Banca Dati relativa alle richieste di informazioni antimafia riguardanti le imprese che partecipano a qualunque titolo all'esecuzione degli interventi. Il flusso delle informazioni essenziali dovrà alimentare due diverse sezioni, che sono interfacciate in un sistema multimediale: a) Anagrafe degli esecutori; b) Piano di controllo coordinato del cantiere e del subcantiere che contiene il Settimanale di cantiere o subcantiere.

Tale infrastruttura informatica sarà allocata presso il data center di INVITALIA.

Il flusso informativo è riservato al Gruppo Interforze costituito presso la Prefettura, al personale autorizzato della Prefettura e agli organi di polizia, nonché ove richiesto al personale designato di Altre Autorità competenti in materia di contrasto alla criminalità organizzata.

Le informazioni contenute nella Banca Dati multimediale devono consentire il monitoraggio:

- a) delle fasi di esecuzione dei lavori dei soggetti che realizzano gli interventi;
 - b) delle condizioni di sicurezza dei cantieri;
 - c) del rispetto dei diritti dei lavoratori impiegati derivanti dal CCNL, dalla legislazione sociale e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - d) dei dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - e) dei dati relativi alla somministrazione di manodopera, sia come lavoratori dipendenti sia come parasubordinati o con Partita IVA, anche senza lavoratori dipendenti, in qualsiasi modo organizzata ed eseguita.
2. I dati in questione verranno immessi in apposita sezione della Banca Dati, denominata anche "Anagrafe degli esecutori". Tale Anagrafe degli esecutori contiene, oltre ai contenuti di cui al precedente art. 2, comma 7, anche le seguenti informazioni essenziali:
 - a) individuazione anagrafica del soggetto d'impresa o dell'operatore economico attraverso l'indicazione analitica di tutti i dati di cui all'art. 85 del D.Lgs. n. 159/11;
 - b) tipologia e importo del contratto, subcontratto o subappalto;
 - c) annotazioni relative a modifiche intervenute nell'assetto proprietario o manageriale del soggetto imprenditoriale nonché relative al direttore tecnico;

Handwritten signature or initials in blue ink.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

- d) annotazioni relative alla eventuale perdita del contratto, subcontratto o subappalto e all'applicazione della relativa penale pecuniaria;
 - e) indicazione del conto corrente dedicato previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 e successive modifiche, di cui alla delibera CIPE n.15/2015
3. INVITALIA, con l'adesione al presente Protocollo, si impegna ad inserire nei contratti dalla stessa stipulati o da stipulare con gli Appaltatori apposita clausola con la quale l'Appaltatore assume l'obbligo di fornire alla stessa i dati relativi alle società e alle imprese Subcontraenti e Terze Subcontraenti interessate, a qualunque titolo, all'esecuzione dell'intervento.

Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con il presente Protocollo, ivi compresa la possibilità di applicazione di sanzione pecuniaria, nonché di revoca degli affidamenti o di risoluzione del contratto o Subcontratto nei casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati o delle modifiche a qualsiasi titolo intervenute presso le imprese contraenti, nonché la risoluzione automatica del contratto o la revoca dell'affidamento da parte di INVITALIA o dell'Appaltatore nei casi indicati nell'art. 2, comma 7, art. 3, commi 2, 3 e 7 e dell'art. 4, del presente Protocollo.

4. In tutti i contratti e Subcontratti stipulati ai fini della esecuzione degli interventi di cui al precedente art. 1, comma 1, lett. a), verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- a) mettere a disposizione di INVITALIA per la successiva immissione nella Anagrafe degli esecutori i dati relativi alla forza lavoro presente in cantiere, specificando, per ciascuna unità, la qualifica professionale;
 - b) mettere a disposizione del Gruppo Interforze che opera in Prefettura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, i dati relativi anche al periodo complessivo di occupazione specificando, altresì, in caso di nuove assunzioni di manodopera, le modalità di reclutamento e le tipologie professionali necessarie ad integrare il quadro esigenziale;
 - c) mettere a disposizione del Gruppo Interforze che opera in Prefettura, nell'ambito delle sue attività di monitoraggio dei flussi di manodopera locale, le informazioni relative al percorso formativo seguito dal lavoratore. Le informazioni di cui al presente punto vengono fornite dall'operatore economico tramite presentazione di autocertificazione prodotta dal lavoratore in conformità all'art. 46 del D.P.R. 445/2000.
5. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste relativamente:
- a) a tutti i contratti conclusi da INVITALIA e a tutti i Subcontratti dalla medesima autorizzati/approvati per qualunque importo;
 - b) ai contratti per noli, servizi e forniture di materiali conclusi dall'Appaltatore per qualunque importo;

Handwritten signatures in blue ink.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

c) ai contratti e subcontratti conclusi dai subcontraenti e/o dai Terzi Subcontraenti ed autorizzati/approvati da INVITALIA per qualunque importo.

Si precisa che l'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche per le prestazioni di cui al precedente art. 5 e per ogni ulteriore prestazione agli stessi connessa o collegata.

6. Le comunicazioni dei dati saranno effettuate attraverso collegamento telematico, secondo le modalità successivamente indicate.
7. Tali dati sono comunicati prima di procedere alla stipula dei contratti ovvero alla richiesta di autorizzazione dei subappalti e dei Subcontratti.
8. L'obbligo di conferimento dei dati sussiste anche in ordine agli assetti societari e gestionali delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera ed alle variazioni di detti assetti, fino al completamento dell'esecuzione dell'opera medesima. Il conferimento deve essere eseguito nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto proprietario o gestionale.
9. L'inosservanza degli obblighi informativi di cui al presente articolo verrà considerata quale circostanza suscettibile di dar luogo alla risoluzione del contratto, Subcontratto o subappalto avente ad oggetto i lavori finalizzati alla realizzazione delle opere, che dovranno a tale scopo contenere apposita clausola risolutiva espressa. La documentazione di cui ai commi 2 e 3 verrà messa a disposizione di INVITALIA attraverso l'inserimento diretto nella banca dati multimediale, per le opportune verifiche da parte della Prefettura, della DIA, del Gruppo Interforze, delle Forze di Polizia territoriali, anche al fine di conferire massima efficacia agli interventi di accesso ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 159/11.

ART. 7

SANZIONI

1. INVITALIA applicherà alle imprese appaltatrici una sanzione pecuniaria, nel caso di inosservanza dell'obbligo di comunicazione preventiva entro i termini previsti dall'articolo 6, comma 7, dei dati relativi alle imprese subcontraenti, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. b (comprese le variazioni degli assetti societari) e dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, così determinata:
 - in sede di primo accertamento, nella misura del 1% dell'importo del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e comunque in misura non superiore a € 5000,00;
 - in sede di secondo accertamento nella misura dall'1% al 2% dell'importo del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni, e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;
 - in sede di ulteriore accertamento nella misura del 3% dell'importo del contratto per il quale non si è proceduto a dare le preventive comunicazioni e con la risoluzione del contratto

su *ca*



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

INVITALIA

medesimo ai sensi dell'art 1456 CC o con la revoca dell'autorizzazione al sub contratto.

INVITALIA nei confronti della società o impresa per la quale siano emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e che a seguito di informazione interdittiva venga estromessa dall'appalto, mediante ricorso alla clausola risolutiva espressa inserita nel contratto, applicherà la penale determinata, tenendo conto dei criteri individuati nella delibera CIPE 58/2011, nella misura dal 5% al 10 % dell'importo del contratto, subcontratto o subappalto . Tale penale si applicherà anche nel caso previsto dall'Art 94 comma 3 del D.Lgs 159/2011 e non troveranno applicazione invece nei casi previsti dall'art 32 comma 10 della legge 114/2014

2. La risoluzione automatica del contratto, la revoca dell'affidamento e dell'autorizzazione al subappalto non comportano obblighi di carattere indennitario né risarcitorio a carico di INVITALIA né a carico dell'Appaltatore/subcontraente, fatto salvo il pagamento dell'attività prestata.
3. La violazione degli obblighi previsti all'art 3 comma 3 lettera D del Protocollo da parte dell'Affidatario e del Sub contraente, sarà sanzionata con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 CC o con la revoca dell'autorizzazione al sub contratto.
4. La violazione degli obblighi relativi all'adozione di misure organizzative per la segnalazione dei tentativi di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale, prescritti dall'art. 3, comma 5 e 7, del Protocollo, è sanzionata in sede di primo accertamento con una penale pari allo 0.1% dell'importo del contratto o sub contratto e comunque non superiore ad € 20.000, . In caso di recidiva, la predetta violazione è sanzionata con la risoluzione del contratto o con la revoca dell'autorizzazione al subcontratto.
5. In caso di inosservanza degli impegni di cui all'art 8 comma 3 e comma 5 del presente Protocollo, accertata nell'esercizio dell'attività di monitoraggio della regolarità degli accessi nei cantieri, INVITALIA, applicherà all'impresa inadempiente una sanzione pecuniaria così determinata:
 - in sede di primo accertamento, nella misura di € 1000,00;
 - in sede di secondo accertamento nella misura di € 1500,00;
 - in sede di terzo accertamento nella misura di € 2.000 e con la formale diffida dell'Affidatario o del Subcontraente;
 - in sede di ulteriore accertamento nella misura di € 2500,00 e con la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 CC o con la revoca dell'autorizzazione al sub contratto.

In caso di accertata inosservanza degli obblighi di cui al comma 5 dell'art 8, sarà immediatamente allontanato dal cantiere il lavoratore privo della tessera di riconoscimento e /o l' automezzo adibito al trasporto dei materiale non rispondente ai requisiti previsti.

6. Le sanzioni pecuniarie sono irrogate mediante automatica detrazione del relativo importo dalle somme dovute all'impresa (Concessionario, Appaltatore o Subcontraente), in relazione alla prima

per la



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

erogazione utile e, in ogni caso, nei limiti degli importi contrattualmente dovuti

7. Nell'ipotesi che le violazioni considerate dal presente articolo siano imputabili a società mandanti di un'ATI, le sanzioni pecuniarie commisurate all'importo del contratto si applicheranno sulla quota di partecipazione della società inadempiente all'ATI o sulla diversa quota risultante da eventuali patti parasociali sottoscritti al contratto.
8. Le somme discendenti dall'applicazione delle penali andranno affidate in custodia ad INVITALIA per essere versate su un apposito conto corrente fruttifero e utilizzate da INVITALIA nei limiti dei costi direttamente o indirettamente sostenuti per la sostituzione dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore. La parte residua delle penali è destinata all'attuazione di misure incrementali della sicurezza antimafia dell'intervento secondo le indicazioni che verranno date dalla Prefettura.

ART. 8

REGOLARITÀ DEGLI ACCESSI NEI CANTIERI

1. Fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge agli organi di vigilanza, ai fini dell'applicazione del presente Protocollo viene attuato il "Piano di Controllo Coordinato del Cantiere e del sub-cantiere" interessati dai lavori, ricompresi nel presente protocollo di legalità.
2. INVITALIA si impegna a prevedere nei documenti di gara e/o contrattuali l'obbligo per l'Appaltatore di individuare un "Referente di Cantiere" che dovrà inserire, all'interno della Banca Dati, un report settimanale c.d. "Settimanale di Cantiere", al fine di consentire le verifiche di competenza di INVITALIA, della Prefettura, degli Organi di Polizia e della Direzione dei Lavori.

INVITALIA si impegna, altresì, ad indicare nella regolamentazione contrattuale, modalità e tempi, come stabiliti al successivo comma 3 con cui il Referente di Cantiere dovrà inserire nella Banca Dati tutte le informazioni necessarie ai fini della verifica del rispetto della normativa sulla sicurezza nei cantieri e dei relativi accessi.

3. Il c.d. "Settimanale di Cantiere" dovrà contenere ogni utile e dettagliata indicazione relativa:
 - a) alle opere da realizzare con l'indicazione dell'impresa (lo stesso Appaltatore in caso di esecuzione diretta, il subcontraente ovvero il terzo subcontraente), dei mezzi dell'appaltatore, del subcontraente, del terzo subcontraente e/o di eventuali altre imprese che operano nella settimana di riferimento e di qualunque automezzo che comunque avrà accesso al cantiere e nel quale si dovranno altresì indicare i nominativi di tutti i dipendenti che, sempre nella settimana di riferimento, saranno impegnati nelle lavorazioni all'interno del cantiere, nonché delle persone autorizzate all'accesso per altro motivo;
 - b) il Referente di Cantiere ha l'obbligo di inserire nel sistema, senza alcun ritardo, e comunque entro le ore 18.00 del giorno antecedente, ogni eventuale variazione relativa ai dati inviati;
 - c) l'Appaltatore ha l'obbligo, tramite il Referente di Cantiere, o altro responsabile a ciò specificamente delegato, di garantire il corretto svolgimento dei lavori utilizzando le sole

ju U



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

maestranze, attrezzature, macchinari e tecnici segnalati.

4. Le informazioni acquisite sono utilizzate per:
- verificare la proprietà dei mezzi e la posizione del personale;
 - verificare alla luce del “Settimanale di Cantiere” la regolarità degli accessi e delle presenze;
 - incrociare i dati al fine di evidenziare eventuali anomalie.

A tal fine la Prefettura potrà, fatte salve le competenze istituzionali attribuite dalla legge ad altri Organi e Autorità:

- calendarizzare incontri periodici con il Gruppo Interforze e/o il Referente di Cantiere;
 - disporre, ferme restando le verifiche già previste dalle norme di settore, che INVITALIA effettui controlli sulla qualità dei materiali impiegati nella realizzazione degli interventi i cui oneri finanziari saranno sostenuti dalla stazione appaltante o dall'Appaltatore, in base ad accordi contrattuali.
5. Per le medesime finalità di cui al comma 4, in tutti i contratti e subcontratti stipulati ai fini dell'esecuzione dell'opera, verrà inserita apposita clausola che preveda i seguenti impegni:
- Assicurare che il personale presente in cantiere esponga costantemente la tessera di riconoscimento di cui all'art. 18, comma 1, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante gli ulteriori dati prescritti dall'art. 5 della legge 13 agosto 2010, n. 136, da utilizzarsi anche ai fini della rilevazione dell'orario di lavoro e che sia in possesso di un documento di identità in corso di validità.
 - Assicurare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali secondo quanto prescritto dall'art. 4 della citata legge 136/2010.

ART. 9

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Alle opere, beni e servizi oggetto del presente Protocollo si applicano gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 e relative sanzioni, e si osservano le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto legge n. 90/2014 - convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 - ed alla delibera C.I.P.E. del 28 gennaio 2015, n. 15/2015 (in G.U.R.I. n. 155 del 7 luglio 2015) con applicazione del sistema informatico MGO – Monitoraggio Grandi Opere.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del
Governo di Napoli*

ART. 10

RESPONSABILIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Tutte le aziende che risulteranno direttamente o indirettamente interessate alla realizzazione degli interventi sono tenute ad osservare il presente Protocollo.

ART. 11

TRACCIAMENTO, A FINI DI TRASPARENZA, DEI FLUSSI DI MANODOPERA

Le parti concordano di adottare, in merito, le disposizioni di cui all'art. 10 dello schema di protocollo di legalità approvato dal C.I.P.E. con delibera 6 agosto 2015 n. 62/2015 (pubblicata nella G.U.R.I. n. 271 del 20 novembre 2015). A tal fine il presente protocollo sarà successivamente integrato con l'adesione delle organizzazioni sindacali interessate.

ART. 12

DISPOSIZIONI FINALI


Le premesse formano parte integrante del presente Protocollo di legalità.

Il Protocollo di legalità opera dalla data della sua sottoscrizione fino alla conclusione degli interventi previsti a carico del Soggetto Attuatore dall'Accordo di Programma del 16 aprile 2015 e dal programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'art. 33 del D.L. n. 133/2014.

Con separato accordo, da adottarsi a norma dell'art. 6-bis del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, concernente gli "Accordi territoriali di sicurezza integrata per lo sviluppo", inserito dalla legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, saranno definite le misure di sostegno strumentale, finanziario e logistico, con le contribuzioni, anche da parte di INVITALIA, per incrementare la sicurezza dei cantieri e per il migliore svolgimento delle attività di bonifica ambientale e rigenerazione urbana.

Sottoscritto, in ASPL, li 6/4/2016

Il Prefetto di Napoli, Dott.ssa Gerarda Pantalone



Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA

L'Amministratore Delegato, Dott. Domenico Arcuri

